



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
SERVIZIO SALUTE
IL DIRIGENTE

Prot. n. 456561 / S04/CR

Ancona, 12 AGO. 2009

Direttore Generale ASUR Marche
Direttori Zone Territoriali
Direttori Aziende ospedaliere
Direttore Generale INRCA

Oggetto: Assistenza sanitaria agli stranieri non appartenenti alla U.E.
Disposizioni per ricongiungimento genitore ultrasessantacinquenne

Preso atto delle nuove disposizioni del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali trasmesse con circolare n. DGRUERI/VI/L.3.B.A/96282/p-2009 (che si allega in copia), si ritiene opportuno fornire ulteriori chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dal D.Lgs 3 ottobre 2008, n. 160 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5 recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare" relativamente all'assistenza sanitaria ai genitori ultrasessantacinquenni per i quali i familiari regolarmente soggiornanti in Italia hanno fatto richiesta di ricongiungimento.

In particolare il sopra citato D.Lgs n. 160/08 ha stabilito che il genitore ultrasessantacinquenne non ha diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN, ma è tenuto al possesso di una polizza assicurativa privata a copertura dei rischi di malattia ed infortunio, o, in alternativa, all'iscrizione volontaria al SSN.

In merito, il Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha tenuto a precisare che le nuove disposizioni si applicano a coloro che hanno presentato istanza di ricongiungimento in data successiva al 5 novembre 2008. Pertanto tutti i cittadini a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari prima del 5 novembre 2008, al compimento del 65esimo anno di età ed anche in caso di rinnovo del permesso stesso, continuano ad avere diritto all'iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 286/98. Si precisa inoltre che il genitore straniero ultrasessantacinquenne di cittadino che ha acquisito la cittadinanza italiana ha diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN, in quanto le disposizioni di cui al citato D.Lgs 160/08 non si applicano ai genitori di cittadini italiani.


In merito all'iscrizione volontaria al SSN per i genitori ultrasessantacinquenni in possesso di un permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato in data successiva al 5 novembre 2008, considerato che il previsto Decreto di revisione delle quote non è stato ancora emanato, questo Assessorato ritiene che tali cittadini possono ricorrere all'iscrizione volontaria con le stesse modalità previste dalle norme vigenti.

Pertanto alla luce di quanto sopra esposto:

- **i genitori ultrasessantacinquenni ricongiunti con i propri familiari in data antecedente il 5 novembre 2008 hanno diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN**
- **i genitori ultrasessantacinquenni che hanno presentato istanza di ricongiungimento in data successiva al 5 novembre 2008 possono richiedere l'iscrizione volontaria al SSN versando il contributo annuo determinato dalle norme attualmente in vigore e valido per nucleo familiare.**

Si invitano le SS.LL a dare sollecita diffusione delle presenti direttive presso tutte le strutture sanitarie di propria competenza.

Dr. Carmine Ruta





*Ministero del Lavoro della Salute
e delle Politiche Sociali*

Roma, 4 maggio 2009

Dipartimento della prevenzione e della comunicazione

Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e
per i rapporti internazionali

DIREVI c/o il MAE

Piazzale della Farnesina, 1 - 00194 Roma
Tel. 06.36913089 fax 06.36918849

N. DGRUER/VI/1.3.b./9683/P

Agli Assessorati Regionali alla Sanità

Agli Assessorati Provinciali alla Sanità
delle Province autonome di Trento e Bolzano

Loro sedi

e. p.c. Ministero dell'Interno
Dipartimento per le libertà civili e
l'immigrazione
Roma

Ministero del Lavoro, della Salute e Politiche
Sociali
Direzione Generale dell'Immigrazione
Roma

OGGETTO: Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 29 del Testo unico Immigrazione, come modificato dal Decreto legislativo n.160 del 3 ottobre 2008.

Si fa seguito alle precedenti note di questo Ufficio DGRUER/VI/1.3.b.a/20114/P del 19 novembre 2007 e DGRUER/VI/1.3.b.a/4537/P del 24 febbraio 2009 ed ai numerosi quesiti pervenuti dalle ASL e dalle Regioni sulla tematica in oggetto, per fornire i seguenti chiarimenti alla luce dell'interpretazione fornita dall'Ufficio Legislativo- Settore salute.

Il cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato prima del 5 novembre 2008, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ha diritto all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale o alla conservazione della progressiva iscrizione a titolo obbligatorio, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 286/98.


In caso di rinnovo del permesso di soggiorno, lo straniero al compimento del sessantacinquesimo anno di età conserva la precedente iscrizione a titolo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale.

Le nuove disposizioni contenute nell'art. 29, comma 3, b-bis, sono da riferire alle istanze di ricongiungimento presentate dopo il 5 novembre 2008. Pertanto, gli stranieri in possesso del nulla osta o del visto di ingresso rilasciato dopo tale data, non sono iscrivibili a titolo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale.

Per quanto riguarda il ricongiungimento del genitore straniero ultrasessantacinquenne di cittadino che ha acquisito la cittadinanza italiana, non trovano applicazione le nuove disposizioni contenute nel D.Lgs 160/2008. Pertanto, l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale del genitore a carico avviene a titolo obbligatorio.

Si prega di portare a conoscenza degli uffici interessati il contenuto della presente nota informativa.

IL DIRETTORE dell'UFFICIO
(Dott.ssa Stefania Ricci)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefania Ricci', is written over the typed name of the director.